



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## **DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2**

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

[www.ddcastrovillari2.edu.it](http://www.ddcastrovillari2.edu.it)

**Anno scolastico 2021/22**

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

## **TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, e ed ATA dell'istituzione scolastica Direzione Didattica 2 di Castrovillari.
2. Il presente contratto si compone di n. 36 articoli.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021 – 2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
6. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
  - al Collegio dei revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
  - al Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle relazioni sindacali. Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei revisori, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### **Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## **TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

#### **Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro cinque giorni dalla richiesta.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascun plesso della scuola e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Le comunicazioni di interesse dei lavoratori vengono pubblicate contestualmente anche sul sito istituzionale, al menù *Bacheca sindacale*.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 o pubblicato nel menù *Bacheca sindacale* sul sito istituzionale deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nel plesso "Santi Medici", concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non hanno aderito all'assemblea.

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con il *Protocollo di intesa* sottoscritto il 16/02/2021 tra il Dirigente scolastico e le OO.SS. rappresentative ai sensi dell'*Accordo sulle norme di garanzia* sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS. il 2 dicembre 2020 in attuazione della L. 146/1990 **per garantire**:
  - l'effettuazione degli scrutini e degli esami di idoneità: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 2 Collaboratori Scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
  - la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 5 Collaboratori Scolastici;
  - il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, delle pensioni, il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: il DSGA e n. 1 Assistente Amministrativo.
2. Per quanto concerne le azioni di sciopero condotte in concomitanza con le operazioni di scrutinio e il limite delle ore individuali per i docenti si rimanda all'art. 4 del su citato *Protocollo di intesa*, che si allega al presente Contratto.
3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto, prioritariamente, della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, ai sensi dell'art. 5 del *Protocollo*.
4. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni

dei colleghi in sciopero. Possono essere effettuate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio del personale non aderente allo sciopero, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo dell'obbligo di vigilanza sugli alunni.

5. Per quanto concerne gli adempimenti di competenza del Dirigente scolastico in merito alla comunicazione dello sciopero al personale e alle famiglie, si rimanda rispettivamente agli artt. 6 e 7 del *Protocollo*.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)**

#### **e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

#### LAVORO STRAORDINARIO

**Collaboratori scolastici:** si fa ricorso a tali prestazioni per sostituzione di più colleghi assenti, riunioni ed altre attività non programmabili in anticipo.

**Assistenti amministrativi:** si fa ricorso a tali prestazioni per sostituzione di più colleghi assenti e per particolari necessità in ordine all'espletamento di pratiche urgenti e indifferibili.

#### INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO

2. In caso di assenza inferiore a 7 giorni di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, le sostituzioni avvengono con l'intensificazione del lavoro del personale presente a turnazione, se trattasi di più giorni, oppure con lavoro straordinario, secondo i seguenti criteri costituenti intensificazione della normale attività lavorativa in caso di assenza:

#### **Collaboratori scolastici:**

- Sostituzione del personale assente con quello in servizio nello stesso plesso mediante spostamenti di turni secondo criteri di rotazione tra il personale o per disponibilità volontaria; mediante variazione di orari secondo il criterio della flessibilità con prolungamento e/o anticipo dell'orario stabilito;
- Utilizzazione del personale di altro plesso che, per le mansioni e il servizio che svolge, potrà essere spostato senza generare disservizio.

**Assistenti Amministrativi:** le sostituzioni avvengono con l'intensificazione del lavoro del personale presente salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, l'orario di lavoro al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio. L'intensificazione del lavoro avverrà a turnazione.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

#### COLLABORAZIONI PLURIME

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
  - la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
  - la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.
3. Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.

**Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro  
in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) e le convocazioni ufficiali degli organi collegiali vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o nell'area riservata o sul registro elettronico con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.
2. Le comunicazioni pubblicate sul sito web hanno valore di notifica ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Pertanto la consultazione del sito istituzionale da parte del personale deve essere quotidiana e puntuale.
3. In caso di urgenza indifferibile è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari di funzionamento degli Uffici.

**Diritto alla disconnessione**

4. La comunicazione tramite i "canali social" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. È possibile quindi inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. Pertanto, trattandosi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea, le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) possono essere pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o inoltrate al personale tramite la posta elettronica o altre piattaforme tramite qualunque supporto senza alcun limite di tempo, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi stabiliti.
5. Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica del personale vanno dalle 08.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 il sabato.
6. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali e responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali, per esigenze urgenti.
7. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria, e di presidenza è possibile contattare i lavoratori in qualsiasi momento, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse a: emergenza sanitaria, stato giuridico e/o economico.
8. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati per ragioni di sicurezza ed emergenza o in caso di urgenze indifferibili.

**Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità  
delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**A. Tecnologie nelle attività d'insegnamento**

- Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e a rendere più efficace il servizio scolastico.

- I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche; nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

**B. Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento**

- I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione non riduca l'ora di lezione in un tempo massimo di 10 (dieci) minuti, Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

**C. Tecnologie nelle attività amministrative**

- Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).
- La formazione in servizio del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al funzionamento didattico a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Circolo e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. In quanto l'ammontare delle risorse annualmente assegnate non è contrattabile, il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

#### Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 24.631,13
per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 2.359,57
per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 1.589,80
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 175,04
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 958,42;

### CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

#### Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione e, in particolare, il fondo d'istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.
3. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli alunni dell'istituto.
4. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono determinate secondo la seguente tabella:

	<b>Organico di diritto</b>
Sedi di erogazione del servizio	4
Totale Docenti	47
Totale Personale ATA	15
<b>Totale addetti</b>	<b>62</b>

- Le economie del FIS 2020-2021 ammontano a € 9.917,63 (L.D.) provenienti dai seguenti capitoli: 2554, 2555/05, 2555/05, 2554/13 come si evince dalla successiva tabella di ripartizione. Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati con le comunicazioni sopra indicate, le parti torneranno a riunirsi per un'ulteriore sequenza contrattuale, nella quale verranno applicati i parametri di distribuzione delle risorse pervenute definiti nella presente contrattazione.
- Le risorse per le finzioni strumentali, gli incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti sono quelle derivanti dai finanziamenti ministeriali, calcolati sulla base dei parametri indicati dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2021/2022 e comunicati con **prot. MI n. 21503 del 30/09/2021** [assegnazione periodo settembre-dicembre 2021 e gennaio-agosto 2022 del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)].

#### **Art. 22 – Accesso al Fondo d'istituto del DSGA**

- Con riferimento alla sequenza contrattuale personale ATA del 25 luglio 2008, articolo 62 CCNL 2006/09, art.3 (accesso al fondo di istituto del DSGA), al DSGA si riconosce, dal 1 settembre 2008 una nuova indennità di direzione che assorbe il compenso (100 ore) per le prestazioni aggiuntive a carico del FIS. Tale indennità prevede una quota fissa e una parte variabile a carico del Fondo di Istituto, determinata secondo i seguenti parametri.

Ex tab. 9 seq. FIS del 25.07.2008	€ 2610,00(L.D.) € 3463,47 (L.S.)	SPETTANTE IN MISURA. UNICA
Complessità organizzativa	€ 30,00 (L.D.)	VALORE UNITARIO DA MOLTIPLICARE PER IL NUMERO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA IN ORGANICO DI DIRITTO n. 62/€ 30 = € 2610,00)

- La somma prevista per l'indennità di direzione ammonta a € 2610,00 (L.D.) - € 3463,47 (L.S.). Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di Istituto. E' comunque possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola per la formazione del personale ATA e per progetti finanziati con i fondi della legge 440/97.

#### **Art. 23 - Compensi al personale docente di cui all'art. 34 CCNL**

- La parte sindacale prende atto della avvenuta individuazione dei collaboratori del dirigente scolastico, già comunicata nel Collegio dei docenti del 17 settembre 2021.
- La misura dei compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 34 CCNL, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali è fissata in un numero di ore pari a 100 (1° Collaboratore).

#### **Art. 24 – Criteri generali per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

- Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA.

2. Al fondo possono accedere tutti i dipendenti del comparto scuola, sia a tempo determinato che
3. indeterminato, in relazione alle attività svolte e secondo i compensi tabellari previsti dal CCNL.
4. Le risorse assegnate alla scuola con il Fondo di Istituto sono divise nelle seguenti percentuali:
  - 69% docenti;
  - 29% personale ATA
 Il rimanente 2% costituisce il fondo di riserva, quantificato in € 629,81.  
 Sono, quindi, assegnati per le attività del personale docente € 21.728,49 e per le attività del personale ATA € 9.132,26, comprensivi delle economie dell'anno scolastico precedente, ammontanti ad € 9.917,63.
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
6. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
7. Con riferimento all'organizzazione del lavoro del **personale docente**, il Dirigente scolastico individua i suoi Collaboratori, i Responsabili di plesso, i preposti per la sicurezza e tutte le figure professionali, salvo verifica delle risorse umane, economiche e finanziarie, necessarie a garantire il successo formativo degli alunni e l'organizzazione efficiente, secondo il funzionigramma e organigramma della scuola approvato dal Collegio docenti.
8. Il Dirigente scolastico individua il personale a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei seguenti criteri:
  - disponibilità scritta o espressa in sede collegiale dagli interessati;
  - competenza specifica;
  - esperienza maturata;
  - anzianità di servizio;
  - rotazione negli incarichi (salvo presentazione di domande da parte di docenti diversi).
9. Per l'articolazione dell'orario di lavoro per le attività aggiuntive si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dai contratti. Nell'articolazione dell'orario di servizio si terrà conto dei seguenti criteri generali:
  - necessità organizzative e funzionali della scuola.
  - equità nel carico orario di lavoro.
  - turnazione dei giorni liberi.
  - numero massimo di pomeriggi per chi opera su più di 4 sezioni/classi;
  - preferenze espresse dai docenti;
 nel caso di un'eccedenza di richieste per il medesimo giorno libero avranno la precedenza i docenti titolari dei benefici della L. 104/92 e quelli destinatari di mandato politico.
10. Per l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del **personale Ata** il DSGA formulerà una proposta di piano delle attività contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari per tutti i plessi. Tale proposta scaturisce dall'analisi dei bisogni di funzionamento della scuola e della quantificazione dei carichi di lavoro tenendo conto dell'orario complessivo di apertura del servizio, del numero di classi, di altri locali, di palestre e della struttura degli edifici.
11. Gli eventuali, impegni derivanti da specifiche convenzioni con l'EE.LL. (es. funzioni miste) l'impegno del personale andrà retribuito facendo riferimento alla specifica Convenzione stipulata con il soggetto terzo.
12. Precisamente, le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2021/2022 sono determinate come segue:

	<b>Risorse a.s. 2021/2022</b> (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 24.631,13
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 2.359,57
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.589,80
Ore di sostituzione docenti (art. 30 CCNL 29/11/2007)	€ 958,42
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 175,04
Risorse per la valorizzazione del merito (art. 40, c. 2, l. a) CCNL 2016-2018)	€ 6.359, 56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.073, 52</b>

Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio precedente (art. 83, c. 4 CCNL 24/7/2003) – capitolo 2554 e 2555/05	€ 9.810,18
Ore eccedenti esercizio precedente - capitolo 2554 e 2555/06	€ 107,26
Valorizzazione del merito – capitolo 2554/13	€ 0,19
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.991,15</b>

### Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività previste nel piano annuale di formazione, eventualmente in aggiunta a quelle programmate nel Piano di Formazione Nazionale dell'Ambito 4 (triennio 2019-2022) cui la scuola aderisce.

### Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio di Circolo, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Legittimità giuridica	Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/22 (lordo stato)
Art. 88, c. 2, lett. a	Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 105,00	€ 139,34
Art. 88, c. 2, lett. b	Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.062,50	€ 4.063,94
Art. 88, c. 2, lett. c	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo	€ 2.100,00	€ 2.786,70
Art. 88, c. 2, lett. d	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 11.742,50	€ 15.582,30
Art. 88, c. 2, lett. e	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.121,00	€ 12.103,57
Art. 88, c. 2, lett. f	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.750,00	€ 2.322,25
Art. 88, c. 2, lett. g	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo	€ 0,00	€ 0,00
Art. 88, c. 2, lett. h	Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Art. 88, c. 2, lett. i	Sostituzione DSGA	€ 340,75	€ 452,18
Art. 88, c. 2, lett. j	Indennità di Direzione spettante al DSGA	€ 2.610,00	€ 3.463,47
Art. 88, c. 2, lett. k	Compensi per il personale docente, educativo e ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del PTOF	€ 1.470,00	€ 1.950,69
Art. 88, c. 2, lett. l	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 910,00	€ 1.207,57
Art. 87 c. 1	Avviamento alla pratica sportiva	0	0
Art. 77 c. 1 lett. d	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.065,68	€ 1.414,16

Art.. 33	Risorse Funzioni strumentali al PTOF	€ 2.359,57	€ 3.131,15
Art. 47 c. 1, come modificato da Sequenza ATA 25/07/2008	Risorse Incarichi specifici ATA	€ 1.550,00	€ 2.056,85
Art.. 9	Compensi per il personale docente e ATA per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
L. 160/2019 Art. 1 c. 463	Risorse per i Compensi per la valorizzazione del personale scolastico	€ 6.359,56	€ 8.265,52
	TOTALE RISORSE IMPEGNATE	€ 40.399,30	€ 53.609,88

### **Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico**

1. Le risorse finalizzate alla valorizzazione del merito del personale scolastico, ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, c. 249, *“sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”*.
2. Per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2021/2022 le risorse individuate, comprensive di € 0,19 di economie, corrispondono a € 6.359,75, ai quali vanno sottratti € 127,20 corrispondenti alla percentuale del 2% da destinare al fondo di riserva, per un totale di € 6.232,56, da ripartire secondo i seguenti criteri:
  - percentuale riservata al personale docente: 70% (ammontante a € 4.388,23);
  - percentuale riservata al personale Ata: 30% (ammontante a € 1.844,33).
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
  - il compenso minore lordo non potrà essere inferiore a € 150, quello più alto non potrà essere superiore a euro € 350,00;
4. In particolare, per quel che riguarda la professionalità docente, le risorse per la valorizzazione saranno attribuite dal dirigente scolastico in base ai criteri che verranno individuati dal Comitato di valutazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, c. 129 della L. 107/2015, nonché dell'art. 17, c. 1 l. e-bis del D.Lgs. 165/2001, entro i limiti dei compensi stabiliti al c. 3.

### **Art. 28 – Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari**

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.
2. Il personale coinvolto nei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale *“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014 – 2020, previa selezione a mezzo Avvisi interni ed eventualmente esterni (ad eccezione del dirigente scolastico e del DSGA), saranno retribuiti con le Spese di gestione previste in base alle seguenti percentuali:
  - Dirigente scolastico: 10%
  - DSGA: 8%
  - Figura di supporto e referente per la valutazione: 5%

Tali compensi possono essere rivisti in difetto alla luce dei costi standard imposti dalla Programmazione 2014-2020 dell'Unione Europea.

Gli Assistenti Amministrativi e i collaboratori scolastici percepiranno il compenso in base ad un numero di ore congruo per il successo del Progetto. L'entità del monte ore sarà stabilito nel corrispondente Avviso.

### **Art. 29 - Conferimento degli incarichi**

3. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

4. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
5. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.  
STRAORDINARIO
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Saranno remunerati, in ogni caso, fino al raggiungimento del limite stanziato per lo straordinario del personale ATA.
3. Ogni unità di personale deve effettuare il lavoro indicato nel piano di lavoro ed ha responsabilità diretta nell'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Viene prevista un'incentivazione per il mantenimento del decoro della scuola e il discarico di beni obsoleti e/o inservibili per il personale ATA (Assistenti amministrativi e Collaboratori Scolastici).

#### **Art. 31 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. L'incarico specifico comporta lo svolgimento di particolari compiti e l'assunzione di ulteriore responsabilità rispetto alle mansioni indicate dal profilo.
3. Nel limite delle risorse finanziarie e nel rispetto di quanto definito dalla contrattazione decentrata di istituto, gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti all'organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione decentrata.
4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del MOF.

### **TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. In questa Istituzione scolastica il RLS è l'ins. Rosamaria Rubino.
2. Il RLS può accedere liberamente ai plessi - nel rispetto dei limiti previsti dalla legge - per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. Segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro e che possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto, tra cui la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
4. Il RLS è tenuto a fare un uso delle informazioni e della documentazione strettamente connesso alla sua funzione.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. In particolare, ha diritto alla formazione base di 32 ore prevista dal D.Lgs. 81/2008; i contenuti sono quelli previsti dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.I. Lavoro/Sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
6. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Figure sensibili

3. Sono individuate a cura del dirigente scolastico le seguenti figure previste dal D.Lgs. 81/2008:
  - RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione, designato dal dirigente;
  - RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.In particolare, per ciascun plesso sono individuati:
  - Preposti addetti al servizio di coordinamento prevenzione e protezione;
  - Addetti al primo soccorso;
  - Addetti al primo intervento antincendio.
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate prioritariamente attraverso corsi organizzati dalla scuola polo nell'ambito del Piano Nazionale di Formazione d'Ambito 4 (triennio 2019-2022) e, in subordine, con fondi a carico della scuola, salvo verifica delle risorse economiche e finanziarie, attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.L. 81/2008.
5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 34 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19**

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 14 Agosto 2021.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

## **TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.

